

INTERNATIONAL STANDARD FOR THE LABELLING OF SPIRITUOUS BEVERAGES OF
VITIVINICULTURAL ORIGIN

Prodotto preconfezionato

Articolo 4: Prodotto preconfezionato

1. Una bevanda spiritosa di origine vitivinicola si considera preconfezionata quando è posta in un qualsiasi tipo di contenitore, prima della sua presentazione alla vendita e in modo tale che la quantità e la natura del prodotto contenuto nella confezione non possa essere modificato senza che questa sia aperta o modificata in modo riscontrabile.
2. Per **volume nominale** (quantità netta) si intende la quantità di prodotto che contenitore dovrebbe racchiudere, misurato a 20 °C.
3. Per **lotto di preconfezionamento** si intende l'insieme di unità di vendita preconfezionate di una bevanda spiritosa di origine vitivinicola prodotta, fabbricata imbottigliata in circostanze identiche.